SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà notizia che alla pagina 60 di questo fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - è pubblicato un avviso riguardante il rinvio della pubblicazione del diario delle prove dei concorsi pubblici, per esami, a 10 posti di assistente amministrativo, area funzionale B - posizione economica B3, a 35 posti di assistente tecnico agrario, area funzionale B - posizione economica B3, a 35 posti di direttore agrario, area funzionale C - posizione economica C2 ed a 20 posti di direttore amministrativo, area funzionale C - posizione economica C2, nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Tale avviso di diario sarà pubblicato nella 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 35 del 3 maggio 2002.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 aprile 2002, n. **78.**

Aumento del contributo ordinario all'Associazione culturale «Villa Vigoni», con sede in Menaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il contributo annuo, pari a 154.937 euro, concesso all'Associazione culturale «Villa Vigoni», con sede in Menaggio, ai sensi della legge 17 maggio 1991, n. 161, viene elevato a 464.811 euro per l'anno 2002 e a 309.874 euro a decorrere dall'anno 2003.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Associazione di cui al comma 1 è tenuta a presentare al Ministero degli affari esteri una relazione attestante l'attività svolta e le spese sostenute con il contributo dello Stato. In caso di mancata presentazione della relazione, il contributo statale viene sospeso.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 309.874 euro per l'anno 2002 ed a 154.937 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 962):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 12 dicembre 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 15 gennaio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, il 12 febbraio 2002 e approvato il 14 febbraio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2366):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 6 marzo 2002.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 9 aprile 2002 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, e approvato il 10 aprile 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulle promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 1:

— La legge 17 maggio 1991, n. 161, reca: «Adeguamento del contributo all'associazione culturale "Villa Vigoni" di Menaggio».

02G0108

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2002, n. **79.**

Disposizione integrativa del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 55, comma 1, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative del decreto medesimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Integrazione al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2002

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
PERA

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione, al quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) così recita:

«Art. 55 *(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», delle seguenti gestioni separate:

1) industria;

2) artigianato;

3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

4) altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici;

b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera *a)*, dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'art. 9 del testo unico;

c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera *a)*, anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché del tasso di infortuni sul lavoro;

d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'art. 40, comma 3, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera *a)*;

e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera *c)* anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché previsione della modifica dell'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;

f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'art. 118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la liquidazione delle rendite;

g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88 e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di nuove e più precise metodiche o strumentazioni di indagine, purché non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione dell'istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica;

h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonché dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio, compatibile con le specificità che caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicità della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorché vi siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del testo unico, nonché ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici; individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;

l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, la cui entità sarà definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'istituto secondo i criteri di priorità che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalità di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonché l'entità delle risorse

che annualmente l'istituto destinerà al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;

m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;

n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;

o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonché quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'art. 85 del testo unico;

q) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della destinazione da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalità approvati dal consiglio di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera *l)*, progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;

r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del casellario centrale infortuni, prevedendo:

1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di comunicare al casellario le informazioni necessarie per identificare il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale;

2) l'obbligo per il casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalità che utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie comunicative;

3) un ordinamento del casellario che, ferma restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo di Governo e gestione espressione dei soggetti interessati;

s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'àmbito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi;

t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio *in itinere* che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia.».

— Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2000, n. 50.

— Il comma 2 dell'art. 55 della già citata legge n. 144 del 1999, come modificato dall'art. 78, comma 26, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), così recita:

«2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 del già citato decreto legislativo n. 38 del 2000, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

6 *(Assicurazione degli sportivi professionisti)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'art. 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'art. 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

02G0110

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1995/2002, 1° aprile 1996/2003, 1° ottobre 1998/2005, 1° aprile 2001/2008 e 1° aprile 2002/2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° aprile 2002 e scadenza 1° ottobre 2002.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594373/311 del 26 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° ottobre 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.801.629.866,92;

n. 786758/320 del 25 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° aprile 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.083.928.248,92;

n. 472968/351 del 24 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° ottobre 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 10.062.437.563,16;

n. 011435/372 del 26 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° aprile 2001, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.017.000.000,00;

n. 006410/379 del 22 marzo 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° aprile 2002, attualmente in circolazione per l'importo di euro 4.171.000.000,

i quali indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° aprile 2002 e scadenza 1° ottobre 2002;

Viste le comunicazioni della Banca d'Italia riguardanti il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° aprile 2002, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° ottobre 2002, è accertato nella misura del:

2,10% per i CCT settennali 1° ottobre 1995/2002, (codice titolo IT0000367356), cedola n. 14;

2,10% per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003, (codice titolo IT0000367570), cedola n. 13;

1,95% per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005, (codice titolo IT0001263851), cedola n. 8;

1,90% per i CCT settennali 1° aprile 2001/2008, (codice titolo IT0003097109), cedola n. 3;

1,90% per i CCT settennali 1° aprile 2002/2009, (codice titolo IT0003263115), cedola n. 1.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessivi euro 799.386.252,92 così ripartiti:

euro 163.834.227,21 per i CCT settennali 1° ottobre 1995/2002, (codice titolo IT0000367356);

euro 169.762.493,23 per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003, (codice titolo IT0000367570);

euro 196.217.532,48 per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005, (codice titolo IT0001263851);

euro 190.323.000,00 per i CCT settennali 1° aprile 2001/2008, (codice titolo IT0003097109);

euro 79.249.000,00 per i CCT settennali 1° aprile 2002/2009, (codice titolo IT0003263115);

e faranno carico al capitolo 2216 (unità revisionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2002

Il direttore: CANNATA

02A05204

DECRETO 19 aprile 2002.

Riduzione dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di investimenti connessi allo svolgimento coordinato, associato o congiunto di funzioni o servizi tra enti locali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2002, recante «Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Con effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2002, recante «Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti», è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. I tassi di cui al comma 1 sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento:

a) delle spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di funzioni o servizi;

b) delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolane o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A05214

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 marzo 2002.

Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

Visto il decreto ministeriale in data 7 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

Art. 2.

Per l'anno 2002 i livelli di reddito netto minimo mensile dei quali la Direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1, lettera *d)*, e del comma 3, lettera *a)*, dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per la concessione della dispensa dalla ferma di leva, sono quelli indicati nella tabella *A*, allegata al presente decreto.

Art. 3.

Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, i consigli di leva debbono tener conto, oltre che della tabella di cui al precedente art. 2, anche delle seguenti obiettive situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato:

a) presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermità per le quali sono necessarie costose cure mediche;

b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessità perduti a seguito di calamità naturali;

c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori.

Art. 4.

Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo familiare:

1) le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra;

2) le pensioni privileggiate ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio;

3) le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro;

4) le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno.

Roma, 19 marzo 2002

Il Ministro: MARTINO

TABELLA *A*

ANNO 2002

Ripartizione Nord

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO-ADIGE VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA

Numero dei componenti il nucleo familiare escluso l'arruolato	Abitazione		Capoluoghi		Torino, Genova, Milano, Venezia e Bologna	
			Abitazione		Abitazione	
	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	648	770		842	687	894
2	865	1.064				1.054
3	1.104	1.258				
4	1.358	1.560				
5	1.555	1.793				
6 e più	1.735	1.979				

Ripartizione Centro

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, LAZIO

Numero dei componenti il nucleo familiare escluso l'arruolato	Abitazione		Capoluoghi		Roma Firenze	
			Abitazione		Abitazione	
	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	626	732		791	646	853
2	839	982				1.013
3	1.061	1.205				
4	1.305	1.496				
5	1.496	1.724				
6 e più	1.682	1.915				

Ripartizione Sud

MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA SICILIA, SARDEGNA

Numero dei componenti il nucleo familiare escluso l'arruolato	Abitazione		Capoluoghi		Napoli Bari Catania Palermo	
			Abitazione		Abitazione	
	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	584	695		739	605	791
2	791	951				
3	1.008	1.167				
4	1.252	1.454				
5	1.433	1.687				
6 e più	1.618	1.873				

02A04789

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Gioco lavoro» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 29 gennaio 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Gioco lavoro» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Rosario Pirro in data 7 ottobre 1977, repertorio n. 162911, registro imprese n. 4376, c/o C.C.I.A.A. di Taranto.

Taranto, 13 marzo 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A04126

DECRETO 26 marzo 2002.

Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori UIL di Grosseto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 24 gennaio 1981 con il quale il sig. Naldi Pompeo è stato nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori UIL;

Vista la nota del 22 febbraio 2002 con la quale il sig. Naldi rassegnava le proprie dimissioni;

Vista la nota protocollo n. 1002 del 28 febbraio 2002 con la quale la UIL comunica il nominativo della sig.ra Aristei Daniela, quale rappresentante supplente, in sostituzione del sig. Naldi;

Vista la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Aristei Daniela è nominata membro supplente della commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei lavoratori UIL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 26 marzo 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A04297

DECRETO 27 marzo 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 1/98 dell'11 febbraio 1998, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale della sede INPS di Reggio Emilia;

Visti gli artt. 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639 e relative modificazioni di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989 n. 88;

Considerato che si deve procedere al rinnovo dell'organo collegiale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639 che stabilisce che il Comitato provinciale INPS sia rinnovato ogni 4 anni;

Considerato che, ai fini della ripartizione dei membri di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto, dai dati acquisiti ai sensi dell'art. 35 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia e di quelli della direzione provinciale del lavoro risulta limitata l'occupazione nell'attività agricola (5%) rispetto ai settori secondario ed «altre attività», dei quali il primo permane rilevante (45%) ed il secondo (che occupa il 50%) riscontra la presenza significativa della struttura della pubblica amministrazione non interessata all'attività dell'Istituto;

Rilevato che a tutte le organizzazioni sindacali sono stati richiesti i dati correntemente considerati (numero degli iscritti - aziende e numero dei lavoratori dipendenti, e lavoratori - numero delle controversie individuali, plurime e collettive trattate; attività di tutela di interessi individuali e collettivi, con particolare riferimento alla contrattazione collettiva; numero delle sedi sul territorio provinciale, con l'indicazione, per ciascuna di esse, del responsabile preposto ed eventuali collaboratori, dell'orario di apertura settimanale e giornaliero, del canone di affitto corrisposto), per valutare oltre alla consistenza dei soggetti rappresentati, la loro concreta struttura organizzativa e la potenzialità operativa della provincia;

Rilevato che i dati acquisiti, comparati con le risultanze degli atti di ufficio, sono stati valutati sia per la consistenza di ciascuna associazione sia per la rilevanza comparativa, al fine di individuare quelle più rappresentative;

Ritenuto che tra i rappresentanti dei datori di lavoro debba trovare posto il movimento cooperativo per il suo perdurante rilievo nella provincia, che oltre alle attività industriali interessa l'attività agricola, in gran parte con lavoratori a tempo indeterminato, e vari comparti del settore terziario;

Rilevata la presenza significativa della Unione provinciale agricoltori e della Confederazione italiana agricoltori (alle quali aderiscono aziende in economia che occupano in gran parte lavoratori a tempo determinato) e delle quali si tiene conto nella composizione della speciale commissione del Comitato provinciale di cui all'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989, per la loro rappresentatività per la categoria dei coltivatori diretti;

Considerato che per le organizzazioni sindacali dei lavoratori, oltre alle centrali sindacali confederali, risultano attive con apprezzabile organizzazione provinciale anche associazioni c.d. autonome, operanti soprattutto nel settore pubblico e con scarsa presenza tra i lavoratori interessati all'attività dell'Istituto;

Rilevato inoltre che la Unione generale del lavoro, sebbene interpellata ripetutamente - note prot. n. 1860 del 14 gennaio 2002 e prot. n. 5246 del 31 gennaio 2002 - non ha fornito i dati richiesti in merito alla propria rappresentatività e organizzazione a Reggio Emilia; né dagli elementi conoscitivi in possesso della direzione provinciale del lavoro risulta una concreta e significativa operatività espressa in funzione di rappresentanza dei lavoratori delle varie categorie della provincia;

Ritenuto pertanto di articolare nel modo seguente la ripartizione del numero dei posti, previsto dall'art. 44 citato, fra le varie associazioni rappresentative per ciascuna delle categorie previste:

per i lavoratori dipendenti

dieci membri alle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL;

uno all'Associazione dirigenti aziende industriali - Reggio Emilia;

per i datori di lavoro:

uno all'Associazione industriali della provincia di Reggio Emilia;

uno all'Associazione piccole e medie industrie di Reggio Emilia;

uno alla Federazione provinciale cooperative e Unione provinciale cooperative (rappresentanza congiunta);

per i lavoratori autonomi:

uno alla Confederazione nazionale artigianato - CNA di Reggio Emilia;

uno alla Confcommercio - sede di Reggio Emilia;

uno alla Federazione provinciale coltivatori diretti - Reggio Emilia;

Viste le designazioni dei nominativi fatte dalle Organizzazioni interessate, di cui quelle espresse congiuntamente dalle Confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, dalle associazioni del movimento cooperativo, dei coltivatori diretti e degli artigiani;

Visto quanto disposto dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 537;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della sede di Reggio Emilia è ricostituito, per il quadriennio 2002-2006 con la composizione seguente:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti (dei settori terziario, industria, artigianato e agricoltura):

Grassi Giovanni nato a Reggio Emilia il 13 ottobre 1944;

Felici Pietro nato a Genova il 19 giugno 1936;

Campi Agile nato a Vetto il 21 aprile 1942;

Imovilli Maria Grazia nata a Borgoforte (MN) il 13 aprile 1941;

Cigarini Livio nato a Correggio il 21 febbraio 1939;

Lanzi Ido nato a Ciano il 6 aprile 1938;

Partesotti Giorgio nato a Reggio Emilia il 31 agosto 1948;

Olivi Angelo nato a Reggio Emilia il 30 gennaio 1943;

Motti Adrasto nato a Bagnolo in Piano il 14 giugno 1943;

Fabbiani Anna Maria nata a Castelnuovo Monti il 22 luglio 1947;

in rappresentanza dei dirigenti di azienda:

Zanasi Raffaele nato a Castelfranco Emilia il 9 febbraio 1932.

in rappresentanza dei datori di lavoro:

Manari Giuseppe nato a Parma il 19 novembre 1949;

Bottazzi Mauro nato a Reggio Emilia l'8 agosto 1962;

Ciarlini Giordano nato a Castel Guelfo il 2 luglio 1942;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti:

Spallanzani Giancarlo nato a Scandiano il 22 settembre 1946;

Grande Alessandro nato a Reggio Emilia il 6 settembre 1959;

Rivi Roberta nata a Casalgrande il 19 gennaio 1958;

il direttore *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia;

il direttore *pro tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Reggio Emilia;

il direttore *pro tempore* della sede di Reggio Emilia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, l'ing. Raffaele Zanasi, quale componente più anziano di età del Comitato di cui al precedente art. 1, provvederà alla convocazione del medesimo per la seduta dell'insediamento entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Reggio Emilia, 27 marzo 2002

Il direttore provinciale: GIORGINI

02A04324

DECRETO 28 marzo 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Nuovi schermi cinematografici a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale ispettivo del 20 settembre 1996;

Viste le relazioni di mancata ispezione del 17 maggio e 30 dicembre 2000 nelle quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig.ra Mangini Cecilia;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig.ra Mangini Cecilia;

Decreta

di nominare l'avv. Maurizio Ferri, con studio in Roma via Avezzana n. 6, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Nuovi schermi cinematografici a r.l.», con sede in Roma, via Italo Panattoni n. 89, costituita in data 12 febbraio 1976 - rogito notaio Massimo Guglielmi, repertorio n. 5095, B.U.S.C. n. 23157/144965.

Roma, 28 marzo 2002

Il dirigente: CORSI

02A04130

DECRETO 28 marzo 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Orocuore a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 25 marzo 1997, 7 luglio 2000 e 16 febbraio 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Marco Catalano;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Marco Catalano;

Decreta

di nominare la dott. ssa Paola Saioni, con studio in Roma, via Gaetano Donizetti n. 20, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Orocuore a r.l.», con sede in Roma, via Iside n. 8/10, costituita in data 6 luglio 1989, rogito notaio Paola Solaris, repertorio n. 7382, B.U.S.C. n. 31379.

Roma, 28 marzo 2002

Il dirigente: CORSI

02A04131

DECRETO 28 marzo 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Kennedy 85 a r.l.», in Ciampino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Viste i verbali di mancata ispezione del 28 marzo e 15 novembre 2000, con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Galante Carlo;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Ritenuta pertanto necessario la sostituzione del liquidatore sig. Galante Carlo;

Decreta

di nominare la dott.ssa Paola Saioni, con studio in Roma, via Gaetano Donizetti n. 20, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Kennedy 85 a r.l.», con sede in Ciampino, via Col di Lana n. 158, costituita in data 26 giugno 1985, rogito notaio Michele Giuliano, repertorio n. 26951, B.U.S.C. n. 28995/213421.

Roma, 28 marzo 2002

Il dirigente: CORSI

02A04132

DECRETO 28 marzo 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Nolauto a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale d'ispezione del 14 aprile 1995;

Vista la relazione di mancata ispezione del 25 ottobre 2002 nella quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Anselmo Castelli;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Anselmo Castelli;

Decreta

di nominare l'avv. Maurizio Ferri, con studio in Roma, via Avezzana n. 6, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Nolauto a r.l.», con sede in Roma, via Marcantonio Baldetti n. 11, costituita in data 19 luglio 1991, rogito notaio Giorgio Intersimone, repertorio n. 122552, B.U.S.C. n. 32659/254918.

Roma, 28 marzo 2002

Il dirigente: CORSI

02A04133

DECRETO 3 aprile 2002.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Campobasso in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto n. 1 del 2 gennaio 1975, con il quale venne istituita presso la sede dell'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso la commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota del 24 settembre 2001, prot. 15624, con la quale il sig. Rinaldi Mario, componente effettivo per conto della CISL, in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, comunica le sue dimissioni dalla suddetta commissione;

Vista la nota del 25 settembre 2001, prot. 15980, con la quale la CISL, nomina componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Campobasso il sig. Cappucci Michele, in sostituzione del sig. Rinaldi Mario, dimissionario.

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta;

Il sig. Cappucci Michele, nato a San Severo (Foggia) il 25 ottobre 1957 e residente a Oratino (Campobasso) in contrada Lammerti n. 44, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Rinaldi Mario, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Campobasso, 3 aprile 2002

Il direttore provinciale: MARTONE

02A04310

DECRETO 3 aprile 2002.

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione circoscrizionale di conciliazione di Termoli in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto n. 5 del 21 febbraio 1975 con il quale venne istituita presso la sede della sezione zonale del lavoro di Termoli la commissione zonale di conciliazione di Termoli;

Vista la nota del 4 febbraio 2002 con la quale il sig. Tribuiani Alfredo componente effettivo per conto della CGIL in seno alla commissione circoscrizionale di conciliazione di Termoli, comunica le sue dimissioni dalla suddetta commissione;

Vista la nota del 18 settembre 2001 con la quale il sig. Bulmetti Pasquale, componente supplente per conto della CGIL in seno alla commissione circoscrizionale conciliazione di Termoli, comunica le sue dimissioni dalla suddetta commissione;

Vista la nota del 13 febbraio 2002, prot. n. 3278, con la quale la CGIL, nomina in seno alla commissione circoscrizionale di conciliazione di Termoli i signori: Nobile Ruggiero componente effettivo e Sisto Pasquale componente supplente, in sostituzione dei signori: Tribuiani Alfredo e Bulmetti Pasquale, dimissionari;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Nobile Ruggiero, nato a Forlì del Sannio (Isernia) il 22 aprile 1945 e residente in Campomarino alla via Licausi n. U/3, è nominato componente effettivo della commissione circoscrizionale di conciliazione di Termoli, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Tribuiani Alfredo dimissionario.

Il sig. Sisto Pasquale, nato a Guglionesi (Campobasso) il 5 aprile 1953 e ivi residente alla via Firenze n. 7, è nominato componente supplente della commissione circoscrizionale di conciliazione di Termoli, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Bulmetti Pasquale dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 3 aprile 2002

Il direttore provinciale: MARTONE

02A04311

DECRETO 3 aprile 2002.

Ricostituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per i coltivatori diretti - mezzadri e coloni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COMO

Visti gli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 9 del 3 aprile 2002 di ricostruzione del comitato provinciale INPS di Como;

Visti i dati in possesso dell'ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti - mezzadri e coloni della provincia di Como e stabilito il grado della loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'INPS in relazione al potere di decisione ai ricorsi ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Considerata la necessità di ricostituzione della commissione speciale di cui al n. 3 per il contenzioso di cui alla lettera *b)* ed *f)* del n. 1 e dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Como nel settore dei coltivatori diretti - mezzadri e coloni;

Decreta:

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *b)* ed *f)* del n. 1 per i coltivatori diretti - mezzadri e coloni di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, presso la sede dell'INPS di Como, sarà presieduta dal sig. Pagani dott. Flaminio, componente del comitato provinciale INPS di cui al decreto n. 9/2002 e sarà composta dai membri di cui ai numeri 4, 5, e 6 del capoverso dell'art. 44 della legge n. 88/1989:

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Como;

il direttore del dipartimento provinciale del tesoro di Como;

il direttore della sede provinciale dell'INPS di Como;

e dai seguenti rappresentanti di categoria:

1) dott. Giuseppe Naimo - Feder. C.D. La Spiga;

2) sig. Enrico Ferrario - Conf. it. agricoltori;

3) sig.ra Luisella Franzini - Conf. it agricoltori;

4) rag. Susanna Bosi - Unione prov. agricoltori.

La suddetta commissione, come per il comitato INPS, ha durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Como, 3 aprile 2002

Il direttore provinciale: BRUNO

02A04314

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2002.

Atto di indirizzo generale per la presentazione da parte delle Amministrazioni dello Stato dei progetti da finanziare con le risorse del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I progetti prodotti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

il carattere sperimentale. Si tratta di individuare e di verificare sul territorio tipologie esemplari di intervento che, singolarmente o in rete, siano in grado di: *a)* affrontare con efficacia le nuove forme della tossicodipendenza soprattutto giovanile, a partire dalla complessiva conoscenza attraverso l'integrazione delle fonti del loro manifestarsi ed evolversi fino all'offerta di servizi differenziati e mirati nonché alla preparazione e all'aggiornamento continuo degli operatori del settore; *b)* tener conto dei nuovi indirizzi tecnico-politici in materia nei quali particolare attenzione va riservata all'azione di prevenzione per aumentare la consapevolezza dei rischi derivanti dal contatto con le droghe e dalle recidive, di recupero e di riabilitazione per riacquistare una normale dimensione di salute e di vita libera da ogni droga, di integrazione sociale e nel mercato del lavoro per una piena affermazione del diritto di cittadinanza e di lavoro per ciascuna persona alla conclusione dei trattamenti;

il carattere di indirizzo metodologico. I progetti devono riguardare «azioni di sistema» cioè azioni trasversali rivolte alla creazione di un sistema organico di servizi integrati, alla sperimentazione di standard minimi omogenei di funzionamento, all'individuazione di buone prassi da capitalizzare, riprodurre, diffondere, proponendo linee guida, indicatori, modelli, strumenti, procedure di gestione innovativi.

Tali progetti si collocano naturalmente in uno spazio intermedio tra iniziative regionali e interventi europei e transnazionali. Da tale punto di vista essi devono da un lato tener conto degli indirizzi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite sulla materia, dall'altro prefigurare delle attività di supporto e sostegno al pieno sviluppo della capacità programmatoria e gestionale delle regioni, garantendo alcune fondamentali omogeneità, pur nel rispetto delle diversità e specificità territoriali.

È pertanto evidente che non possono essere finanziati progetti relativi alle attività sia rientranti nella «normale» competenza istituzionale delle Amministrazioni centrali dello Stato sia sovrapposte o in concorrenza con quelle delle regioni in materia di prevenzione, riabilitazione, reinserimento.

I progetti nazionali di sistema devono altresì apportare «valore aggiunto» alle differenziate azioni territoriali, coerenti con l'obiettivo di promuovere e garantire ovunque comuni basi minime alla riorganizzazione della prevenzione e all'erogazione di moderni servizi da parte delle componenti pubbliche e del privato sociale accreditato, nonché all'attivazione dei principali strumenti tecnici collegati;

il principio del coordinamento e dell'integrazione. Le proposte progettuali si devono armonizzare con l'attività svolta dall'Osservatorio permanente istituito presso la Direzione generale delle tossicodipendenze, tenendo conto delle competenze previste dalla legislazione vigente e degli obiettivi fissati a livello comunitario. Esse dovranno essere in consonanza con le rilevanze scientifiche che emergeranno dai lavori del Comitato scientifico dell'Osservatorio e tener conto delle indicazioni del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e del Commissario straordinario del Governo per le politiche antidroga. Al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni di iniziative e disomogeneità sia nei contenuti che nella scelta dei destinatari, risulta indispensabile che nei progetti siano puntualmente descritti gli utenti ed effettuata una preliminare verifica, da parte delle Amministrazioni, che non vi siano in corso a livello locale, regionale o interregionale progetti analoghi;

la valutazione della qualità e l'autovalutazione. La misurazione della qualità è un aspetto complesso che occorre affrontare in modo specifico con l'individua-

zione di indicatori fondamentali di settore anche facendo riferimento ad esperienze sviluppate in altre realtà, da adattare al sociale, con riferimento a: standard di qualità delle strutture, delle competenze degli operatori, del contenuto delle prestazioni, ecc.

Si tratta comunque di evitare la duplicazione di interventi di routine, o semplicemente la ripetizione di quelli già realizzati senza la disponibilità di dati sul loro impatto. Occorre, altresì, evitare la frammentazione e dispersione delle proposte costruendo tra le Amministrazioni interessate ipotesi progettuali «partenariali» in cui le competenze e le missioni specifiche trovino interconnessioni proficue e virtuose determinando reciprocamente un aumento di efficacia dei risultati.

L'autovalutazione del raggiungimento dei risultati prefissati è uno strumento indispensabile per tutti i soggetti che devono interpretare i fenomeni e programmare gli interventi di settore. Vanno perciò previsti nell'impianto del progetto percorsi valutativi a cui destinare risorse certe all'interno del budget nell'ordine del 5% - 8% come indicano fonti europee ed internazionali.

Particolare rilievo assumono i progetti di formazione ed aggiornamento dei quadri tecnici, amministrativi e dei consulenti istituzionali delle Amministrazioni dello Stato nei nuovi indirizzi tecnici in materia.

Aree di intervento progettuale.

I progetti presentati devono prevedere interventi mirati in precise aree, in particolare:

sostanze di nuovo consumo: il rapido aumento di categorie di consumatori che assumono sostanze diverse dall'eroina, che utilizzano sempre più eccitanti, che non si considerano «tossicodipendenti» evidenzia la necessità di una riorganizzazione dei servizi attuali, con particolare riferimento alla dislocazione, al funzionamento, agli orari, al contenuto, alle finalità delle prestazioni, alle competenze del personale impiegato. Si tratta di ricercare e proporre una configurazione innovativa rivolta alle strutture pubbliche e private, in grado di contrastare la «normalità» dell'uso delle droghe, evitare la commistione tra utenze molto differenziate, sperimentare iniziative personalizzate «fatte su misura».

Risulta indispensabile rivolgere la massima attenzione non solo su eventi singoli o sui classici luoghi di divertimento quali le discoteche, ma sull'intero sistema aggregativo o di gestione del tempo libero riferito al mondo giovanile (palestre di body building, ludoteche, sale da gioco tradizionali o elettroniche, sedi per il tifo organizzato, ecc.).

Ricerche/intervento sull'uso delle droghe da parte della «popolazione-bersaglio» di riferimento appare ormai quanto mai necessario.

Il rapido mutare della composizione delle cosiddette «pasticche» richiede una rapida conoscenza della composizione delle stesse, che non può essere effettuata solo tramite l'analisi delle sostanze sequestrate dalle Forze dell'Ordine. Si tratta del reperimento delle analisi in tempo reale di ciò che viene utilizzato in un dato contesto. Precedenti tentativi di individuare un sistema di allarme rapido sulle modificazioni nella composizione delle droghe sintetiche e relativi effetti nocivi sulla salute, hanno incontrato notevoli difficoltà e non hanno ancora portato ad un risultato apprezzabile.

Sperimentare soluzioni innovative in tale ambito rappresenta pertanto una priorità.

Riduzione della cronicità.

Al fine di ridurre il tasso di cronicità nei soggetti tossicodipendenti in trattamento prodotto in parte dalla natura stessa della tossicomania ma anche da interventi inefficaci e poco articolati possono essere predisposti progetti di:

disintossicazione, osservazione, diagnosi e cura propedeutici al trattamento riabilitativo;

centri diurni riabilitativi a media ed alta soglia (drug-free) utilizzabili come programmi di avvio alla fase riabilitativa, di rientro e/o di pieno trattamento terapeutico-riabilitativo per fasce particolari di utenza (lavoratori, donne con figli, professionisti, ecc.);

centri post-cura riabilitativa nei quali affrontare le problematiche psicosociali successive alla conclusione di programmi riabilitativi drug-free e finalizzati alla prevenzione delle recidive;

intervento per il trattamento precoce di giovani e giovanissimi consumatori di droghe «leggere» e di «nuove droghe» segnalati dalla Prefettura o dalla famiglia. Tali interventi devono svolgersi in servizi diversi dagli attuali servizi pubblici per le tossicodipendenze al fine di evitare commistione, promiscuità e contagio tra utenze con problematiche diverse;

intervento riabilitativo per i tossicodipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari realizzato in collaborazione tra le istituzioni giudiziarie e gli enti ausiliari riabilitativi;

incentivazione per i servizi pubblici (Ser.T. e dipartimento per le dipendenze patologiche) finalizzata a ridurre la quota di utenti in carico ai servizi stessi che risultano cronicamente trattati in favore della quota di utenti avviati a programmi riabilitativi evolutivi condotti in condizioni drug-free;

incentivazione per le strutture riabilitative che adottano modalità di interventi integrati bio-psico socio educativo garantendo con la complessità e l'integrazione degli interventi un abbassamento del tasso di recidivi post-comunitarie;

ricerca sulla mortalità diretta ed indiretta da droghe e sostanze psico attive, sugli effetti biopsicosociali delle terapie sostitutive di lunga durata e di trattamenti riabilitativi residenziali e non di lunga durata, sulla comparazione tra gli uni e gli altri tipi di trattamento;

interventi di bassa soglia che sperimentino nuove modalità di approccio del target tossicomanico non legando necessariamente tali interventi alla somministrazione di farmaci sostitutivi.

Tossicodipendenza femminile.

la condizione di tossicodipendenza nelle donne ha spesso effetti maggiormente devastanti che nell'uomo per la contemporanea presenza di problematiche connesse con la prostituzione.

La situazione diventa ancora più complicata in presenza di eventi collegati con la maternità, con effetti negativi anche sulla competenza genitoriale: si tratta di promuovere e verificare l'efficacia di modelli operativi di rete di facile accessibilità volti alla tutela della salute della donna, del minore, della famiglia, in grado di intervenire in modo coordinato sin dal momento in cui si manifesta la gravidanza.

Formazione ed aggiornamento degli operatori e loro salvaguardia dal rischio di «burn-out».

alla luce delle nuove politiche sociali e delle esigenze di accreditamento delle strutture che erogano servizi, nonché tenuto conto dei sempre più rapidi mutamenti del mercato delle sostanze che inducono dipendenze, risulta indispensabile una diffusa azione di aggiornamento e formazione degli operatori del settore che veda compartecipi con pari dignità i soggetti sia del pubblico che del privato sociale, svolta secondo programmi esemplari, condivisi dalle regioni, da capitalizzare e riprodurre. In particolare si dovranno favorire progetti formativi che puntino ad una prima inclusione e riconoscimento delle figure professionali atipiche presenti soprattutto nell'area riabilitativa e preventiva.

vi è altresì necessità di realizzare articolate indagini conoscitive con finalità operative sulla condizione di vita e di lavoro di tale categoria di lavoratori. In una prospettiva di ricerca-azione tale indagine deve evidenziare i fattori soggettivi e di contesto che possono indurre fenomeni di stress lavorativo e mirare sia a mettere a punto e valicare strumenti di procedure e monitoraggio delle situazioni critiche che definire linee di intervento funzionali alla «protezione» degli interessati da fattori/condizioni di rischio e di disagio psicologico e sociale. L'applicazione in chiave sperimentale di tali procedure deve condurre alla elaborazione di un manuale di «buone pratiche» in materia.

Vi è altresì la forte esigenza di formazione ed aggiornamento di quadri amministrativi, tecnici e consulenti delle amministrazioni statali coinvolti nella programmazione e gestione delle attività ministeriali in materia di droghe.

Valutazione.

Nell'ambito delle competenze e della riorganizzazione dell'Amministrazione centrale dello Stato non può non esserci l'obiettivo di predisporre un sistema di valutazione efficace ed indipendente sull'impatto del Fondo nazionale per la lotta alla droga, complessivamente considerato, che consenta anche una più idonea ripartizione nell'ambito delle regioni e delle Amministrazioni centrali delle risorse basata sull'efficacia e sull'efficienza dei progetti realizzati.

Si tratta di elaborare e di testare alcuni indicatori fondamentali da condividere con i soggetti istituzionali interessati per la conoscenza adeguata dei processi attivati, indispensabile per l'esame costi-benefici delle iniziative intraprese, per una più incisiva e corretta programmazione regionale e nazionale degli interventi, per l'individuazione e la riproduzione delle buone prassi, per sviluppare una sana competizione tra le azioni, per consentire di attuare benchmark dei progetti a livello nazionale ed europeo.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ad una valutazione retrospettiva di programmi finanziati col Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga che possa orientare nel modo migliore le future progettazioni delle Amministrazioni dello Stato.

Reinserimento professionale e lavorativo.

La formazione e il reinserimento del mercato del lavoro vanno considerati obiettivi altrettanto importanti rispetto a quelli della terapia e della riabilitazione rappresentandone l'ottimale conclusione.

Si tratta di individuare percorsi integrati di sostegno e promozione dell'occupazione (informazione, orientamento, formazione, assistenza tecnica, tutoraggio, forme flessibili di impiego in azienda o nel lavoro autonomo....), utilizzando anche la rete dei nuovi servizi territoriali dell'impiego, con particolare attenzione alle problematiche psicosociali successive al termine del percorso terapeutico di uscita.

Si tratta altresì di individuare delle modalità di informazione e sensibilizzazione rivolte ai datori di lavoro e ai lavoratori e ai loro organismi sindacali rispetto ai fenomeni delle tossicodipendenze nell'ambito dei luoghi di lavoro, da un lato per prevenire tali fenomeni dall'altro per sviluppare la necessaria disponibilità ad «accettare» senza emarginazioni coloro che hanno completato i programmi riabilitativi.

Sperimentazioni da sviluppare in collaborazione con altri Paesi dell'Unione europea in una logica transnazionale.

Realizzazione di studi e ricerche sugli aspetti sociali e sanitari legati alla mobilità di gruppi a rischio all'interno dell'Unione europea, in particolare se provenienti da Paesi extracomunitari e se composti da migranti e da profughi.

Attuazione di indagini sui problemi causati dal cosiddetto turismo della droga.

Promozione di studi e ricerche su altre forme di dipendenza patologica (soprattutto l'alcool e anche il gioco d'azzardo, i videogiochi, internet ...).

Elaborazione di ipotesi di programma comunitario di prevenzione da proporre a livello di comunità europea. Tale programma dovrà essere ispirato al necessario contrasto alla «normalità» dell'uso di droghe, alla proposizione di spazi e modalità di intervento per persone a rischio soprattutto se minori esposti a rischio specifico di contatto con le droghe, alla proposizione di stili di vita e di comportamento lontani dall'uso delle droghe ed adottabile anche in contesti difficili.

Roma, 10 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A05206

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 aprile 2002.

Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 25 gennaio 2002, n. 14, e la successiva nota di rettifica n. 9762 del 18 marzo 2002;

Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Messina n. 2570/13.12/Gab in data 25 febbraio 2002;

Vista la nota n. 5934 in data 26 settembre 2001 con la quale si chiedeva alla Regione siciliana l'emissione del parere di competenza, peraltro mai pervenuto;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 1° maggio al 31 ottobre 2002 divieto per l'isola di Stromboli;

dal 1° luglio al 31 ottobre 2002: divieto per le isole Alicudi e Panarea;

dal 1° luglio al 30 settembre 2002: divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

A) Alicudi - Stromboli - Panarea:

1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;

2 - per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2001, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;

3 - agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo,, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità.

B) Lipari - Vulcano:

1 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2001, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;

2 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

3 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4 - ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6 - alle autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri;

7 - agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.

C) Filicudi:

1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

2 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito

contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una compente autorità italiana o estera;

Art. 4.

Al comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1311,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

Art. 6.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 15 aprile 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 230

02A05221

DECRETO 16 aprile 2002.

Norme sull'afflusso dei veicoli nel comune di Isole Tremiti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Isole Tremiti in data 10 ottobre 2001, n. 140;

Visto il parere favorevole espresso della regione Puglia, comunicato con nota dell'assessorato trasporti n. 26/06100 del 27 dicembre 2001;

Visto il parere favorevole dell'ufficio territoriale del Governo di Foggia n. 2975.10.2/Gab del 27 febbraio 2002 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota n. 534/27-3/78/Gab del 29 marzo 2002 con la quale l'ufficio territoriale del Governo di Campobasso ha espresso il proprio parere in merito;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° maggio 2002 al 31 ottobre 2002 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del comune di Isole Tremiti dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli adibiti al trasporto di cose, al rifornimento degli esercizi commerciali e dei cantieri edili autorizzati ai lavori con regolare C.E. comunale, per il tempo strettamente necessario e con l'obbligo di non sostare nell'area portuale dell'isola di San Domino;

b) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che, pur non essendo residenti nel comune, siano proprietarie di abitazioni ivi ubicate, o ne abbiano il godimento, purché iscritte da almeno un triennio nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

c) autoveicoli che trasportano persone e attrezzature occorrenti per servizi televisivi e cinematografici, per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal comune, secondo la necessità;

d) autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1311,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al comune di Isole Tremiti è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

Art. 5.

Vigilanza

I prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 16 aprile 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 229

02A05222

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2002.

Approvazione dei prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato delle strutture - serre.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;

Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti modifiche ed integrazioni della disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *b)* del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 324/1996, che prevede, tra l'altro, la copertura assicurativa delle strutture aziendali;

Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo modificato ed integrato dall'art. 52, comma 83, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 2001, di individuazione delle colture, delle avversità e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata nel 2002, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto, in particolare, l'art. 4 del richiamato decreto, 21 dicembre 2001, in cui si fa riserva di stabilire i costi unitari di ricostruzione delle strutture aziendali per le colture protette (serre), per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato, sulla base delle indicazioni delle regioni;

Viste le indicazioni pervenute dalle regioni;

Decreta:

Articolo unico

Per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato, delle strutture aziendali per le colture protette, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, si stabiliscono i seguenti prezzi unitari massimi:

serre fisse in struttura metallica, rivestite in vetro temperato e similari o in policarbonati: € 130 per metro quadrato di superficie coperta;

serre fisse in struttura metallica, con copertura in doppio film di plastica: € 100 per metro quadrato di superficie coperta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A04329

DECRETO 29 marzo 2002.

Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2001 «integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 14 aprile 2001;

Considerato che il Ministero cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini;

Viste le comunicazioni inviate da alcune regioni;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini è integrato, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni, con i soggetti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

REGIONE ABRUZZO

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ANGEROSA FRANCA	S.G. Rotondo	24/08/47
BALDACCI LUIGI	Pescara	01/11/72
BONIFACIO NICOLA	Montefalcone nel S.	04/12/55
BRANCONE LUCIANO	Caramanico	14/02/37
BUFO ERNESTO	Pescara	29/11/58
CAMERA LUIGI	Tocco da Casauria	25/06/44
CANTARINI LEONE	Pescara	28/12/56
CESARIO GIUSEPPE	Popoli	28/04/68
CHIAVAROLI ANTONIO	Pianella	03/02/61
CHIAVAROLI DI CRISTOFORO GIUSEPPE	Cepagatti	10/05/65
CHIUMMARIELLO MAURIZIO	Napoli	06/01/59
CIAMARONE ALFREDO	Pescara	26/04/55
CICHELLI ANGELO	Pescara	29/10/56
COLANGELO CAMILLO	Alanno	18/12/61
COSTANTINI NELLO	Controguerra	07/10/66
D' ALOISIO LUCIANO	Loreto Aprutino	06/04/71
D' AMARIO DANIELE	Francavilla al Mare	28/11/67
D' ANDREA EZIO ANDREA	Civitella Casanova	12/12/58
D' ANGELO MARIA GRAZIA	Lanciano	16/10/58
DE DOMINICIS GUERINO	Cugnoli	14/02/53
DE LEONARDIS TIZIANO	Spoltore	25/12/59
DE MATTIA GABRIELLA	Città S. Angelo	07/03/72
DE PALMA CATALDO	Pescara	12/02/61
D' ERCOLE FRANCO	Scerni	13/11/59
DI DONATO ANTONIO	Manoppello	20/01/62
DI GIACINTO LUCIANA	Teramo	28/10/59
DI GIOVACCHINO LUCIANO	Picciano	26/11/38
DI IORIO GIUSEPPE	Chieti	16/06/44
DI LEMME CARLA	Sulmona	08/02/61
DI MARZIO MARZIA	Pescara	26/08/58
DI MASCIO PIER LUIGI	Pianella	19/06/67
DI MASSIMO MAURO	Moscufo	13/01/66
DI MINCO GABRIELLA	Loreto Aprutino	13/07/58
DI PAOLO PIETRO	Loreto Aprutino	20/02/63
D' INTINO LUIGI	Penne	15/07/69
D' INTINOSANTE FABRIZIO	Alanno	09/05/61
DONATELLI DOMENICO	Loreto Aprutino	21/05/60
D' ORAZIO SAVERIO	Castiglione M. Raimon.	14/05/55
FALCINELLI DAVID	Poggibonsi	06/11/63

COGNOME E NOME	*LUOGO DI NASCITA*	*DATA DI NASCITA*
FARICELLI SANDRO	Pianella	28/02/71
FINOCCHIO MAURIZIO	Loreto Aprutino	12/07/65
FOSSEMO' ROBERTO	Roma	11/03/62
GAGLIARDI GUERINO	Popoli	21/01/67
GIORGETTI MARINO	Pescara	05/03/57
IEZZI ANGELA	San Vito Chietino	23/10/59
ISIDORO PAOLO	Pescara	03/09/57
LANZA BARBARA	Pescara	25/03/67
LONGO PAOLO	Civitella Casanova	26/01/53
MARCHEGGIANI ANTONELLA	Pescara	10/05/58
MARINI MAURIZIO	Cugnoli	01/10/58
MARSILIO VINCENZO	Gualdialfiera	19/10/44
MAZZOCCHETTI ANGELO	Città S. Angelo	21/11/57
MUCCIARELLI M. REGINA	Montelongo	13/09/48
ONOFRJ CINTHA	Pescara	27/09/56
PACE PAOLO	Pianella	18/08/68
PALMARINI FABRIZIO	Pescara	19/08/69
PASTORE GUGLIELMO	Penne	17/12/63
PIETRANGELI FABIO	Nocciano	08/12/60
POLIDORO MASSIMO	Giuliano Teatino	19/04/65
POLLASTRI LUCIANO	Pescara	01/11/56
PUCA IVANO	Pescara	05/11/57
RAGONESI RICCARDO	Palermo	29/03/56
RANALLI ALFONSO	Scerni	13/12/48
RICCITELLI ANTONIO	Vicoli	02/02/60
RICCITELLI ENZO	Vicoli	24/11/62
SACCHETTI AGOSTINO	Pescara	10/01/64
SAMBENEDETTO MARIO	Chieti	09/12/63
SARAGAGLIA GIACINTA	Capracotta	17/04/58
SAVINI EMILIA	Pescara	07/06/67
SCAGLIONE BRUNO	Lanciano	13/11/51
SCHIPSI MICHELANGELO	Torino di Sangro	18/01/59
SCURTI LUIGI	Spoltore	02/01/59
SEGHETTI LEONARDO	Ascoli Piceno	15/01/55
SERRAIOCCO ARNALDO	San Giovanni Teatino	13/07/52
SMERILLI ADRIANO	Agordo	26/03/58
SULPIZIO MAURIZIO	Pescara	28/07/57
TOCCACELI MAURO	Roma	29/01/53
TORO MARCO	Chieti	13/01/62
TUCCI ARDUINO	Pescara	08/08/43
ULISSE ANTONELLA	Civitella Casanova	31/01/50
VITO RAFFAELLA	Atri	18/05/71
VOLPONI MASSIMILIANO	Collecorvino	25/08/60

REGIONE BASILICATA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ESPOSITO PAOLA ANGELA MARIA	Matera	06/06/64
LACERTOSA ANTONIA	Matera	25/05/64
SIMONETTI VITO	Miglionico	24/04/62

REGIONE LIGURIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ACCINELLI CRISTINA	Savona	09/06/69
ANFOSSO ALESSANDRO	Albenga	20/11/66
ARESI MARIO	Imperia	29/07/65
ARMATO ALESSANDRA	Albenga	06/03/70
BALASSO MASSIMO	Varallo Sesia	13/05/64
BOTTO GIORGIO	Moneglia	14/04/39
CAMPARINI LAURO	Pontremoli	02/02/45
CAPPATO LORENZO	Alassio	26/07/52
CASARETTO CARLA	Chiavari	03/02/45
COLLI GIORGIO	Novara	21/01/38
CORRADI NICOLETTA	Imperia	14/01/54
COSTA EUGENIO	Genova	11/01/59
COSTA PIO MARIA	Genova	25/02/66
CRECELIUS VERONIKA	Dusseldorf	22/10/60
DOGLIOLI FRANCESCO	Alessandria	09/12/65
FERRARI FEDERICA	Genova	13/05/67
GALANTI ERNESTO	Mulazzo	03/08/45
GANDOLFO ALESSANDRO	Imperia	21/07/77
GUARDONE LORENZO	Imperia	20/08/53
LALLI MARIO	Pisa	27/11/43
LINGUA MASSIMO	Savigliano	07/05/68
MAZZINI ALDO	Torino	19/09/62
OLIVERI ANNALISA	Maryland	29/06/63
PIANA DAVIDE	Imperia	06/11/70
PICASSO GIOVANNI	Genova	16/07/64
PIETRA GIANCARLO	S.Stefano M.	22/08/43
POZZO ANGELO	Albenga	30/09/60
POZZO CESARE	Albenga	08/04/57
QUAGLIA SEBASTIANO	Genova	05/02/54
RICCA MARINA ALESSANDRA	Torino	20/11/55
RIZZO GIUSEPPINA	Genova	07/12/52
ROGGERONE STEFANO	Imperia	30/03/65
SASSO MICHELE	Imperia	10/04/81
SCOCCIA MARCELLO	Bruzzano	08/03/63
SOLURI MICHELE	Imperia	31/07/81

REGIONE LOMBARDIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
CATTANEO GIUSEPPE	Bellano	27/11/54
DE MONTI SERGIO	Salò	01/08/69
MANESTRINI NICOLETTA	Desenzano	05/10/69
MAYER AMELIA	Desenzano	05/02/52
NICOLI MARIA ELISABETTA	Gavardo	28/08/46
ROCCA RITA	Rovato	07/08/63

Regione MARCHE

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ABBRUZZETTI SILVIO	Fermo	31/07/61
ALBERTINI ECLITE	Appignano D.T.	22/05/45
ANGELINI GIOVANNI	Ascoli Piceno	27/08/47
ASCENTINI MARIDE	Venarotta	07/06/48
ATTORRE ANTONIO	Grottammare	08/05/53
BACHETTI EMIDIO	Ascoli Piceno	19/05/52
BERNABEI ANTONELLA	Ascoli Piceno	28/11/69
CAVEZZA GIOVANNI	Ancona	04/07/67
CERRETI ROBERTO	Manziana	30/04/49
FERRETTI STEFANO	Ascoli Piceno	13/05/55
FRATONI DOMENICO	Ascoli Piceno	22/07/61
GIACOMINI CLAUDIO	Ascoli Piceno	29/07/53
MALVOLTI FAUSTO	Castelnovo ne' Monti	29/08/65
PETRELLI VINCENZO	Ascoli Piceno	19/09/57
VITALI FEDERICO	Monterubbiano	06/06/53

Regione MOLISE

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
TAVONE GIANNANTONIO	Ludwigsburg	22/11/65

Regione SARDEGNA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
CALARESU ANNA	Carbonia	08/03/70
CAPPAI MICHELE	Silanus	11/10/58
CARRONE LUCA	Nuoro	05/08/76
COSSU GIOVANNI MARIA	Sorso	24/10/56
DEIANA VANNA	Oniferi	12/07/54
DEPLANO NICOLA	Nuoro	09/02/63
FINETTI DANIELA	Alghero	15/08/67
LAI ANTIOCO	Lanusei	21/07/63
LOTTO ALBERTA	Villagrande Strisalili	31/10/69
MELE CARMELINO	Bolotana	16/07/55
MOTZO ANNALISA	Nuoro	18/07/65
MURRU MARIANO	Tratalias	17/05/69
PASCHINO LEONARDA	Sassari	07/05/70
PINNA GIUSEPPINA	Torino	02/02/73
PIRAS MARIA GABRIELLA	Alghero	16/08/70
PUGGIONI PINA ABRIELLA	Nuoro	03/12/57
PULIGHEDDU SALVATORE	Nuoro	15/01/68
SABA GIOVANNI ANTONIO	Bolotana	27/08/39
SATTA BRUNO	Sassari	09/07/54
SULIS GIUSEPPINA	Orani	20/08/53
TODDE MARCO GIOVANNI	Tiana	22/01/57
TURRA GIOVANNI	Osilo	05/09/41

Regione SICILIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ALOE ERCOLE	Buccheri	13/04/58
APRILE DANIELE	Modica	10/09/76
BARBERA GIUSEPPINA	Palermo	15/06/52
BENIGNO ANTONINO	Palermo	19/08/69
BIVONA VITTORIO	Palermo	11/11/41
BLANDINI ANTONIO	Ragusa	05/10/63
BROGNA FILADELFO	Lentini	19/03/65
BRUCATO MASSIMO	Agrigento	26/01/59
CARLINO CARMELO	Favara	18/03/57
CARLINO MASSIMO	Catania	24/01/70
CARLINO MAURIZIO	Favara	20/04/61
CARUSO SEBASTIANO	Avola	26/01/65
CASTELLUCCIO LUCIA	Siracusa	14/02/55
CERAULO ARMANDO MASSIMO	Sciacca	20/12/72
CIPOLLA ETTORE EMANUELE	Palermo	18/11/57
COLICCHIA ENZA MARIA	Marsala	16/10/64
COLICCHIA SEBASTIANO	Marsala	16/11/53
COLICCHIA VINCENZO MASSIMO	Marsala	25/09/71
CRACOLICI SABINA	Palermo	15/11/55
CUTRERA SALVATORE	Ragusa	14/10/70
D' ANNA ANITA	Palermo	29/03/46
DE MICHELE GIORGIO	Palermo	24/06/65
DI MARIA GIUSEPPE	Campobello di Mazara	27/05/64
DI PINO GAETANO	Centuripe	07/07/57
DI RAIMONDO ROSALIA	Modica	18/01/76
ERRANTE MARIA NELLA	Modica	08/01/73
FAUGIANA VITO	Castelvetrano	30/04/73
FLAMINGO FRANCESCO	Modica	05/10/58
GIAMMARESI CARLO	Bagheria	16/08/46
GIGLIO MICHELE	Avola	01/06/58
GUERRIERI ERNESTO	Modica	08/09/60
GULLO EPIFANIO	Aliminusa	14/11/74
GUZZO FRANCESCO	Casteldaccia	02/09/52
INGARRA GASPARE	Pagani	02/01/49
LA PIRA SALVATORE	Buscemi	01/01/54
LEGGIO CAROLINA	Modica	11/11/71

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
LEONTINI NATALE	Ispica	20/08/66
LIOTTA MIRELLA	Noto	15/08/71
LO NIGRO MARIA TERESA	Altofonte	14/05/63
MACALUSO FELICIA MARIA	Polizzi Generosa	07/04/72
MACAUDA CORRADO	Rosolini	01/08/52
MANTIA MAURIZIO	Milano	06/03/67
MARESCALCO PAOLO	Noto	22/10/68
MELCHIORRE ANGELICA	Siracusa	11/06/62
MONASTERO GIUSEPPE	Palermo	23/10/65
MONASTERO LEONARDA RITA	Valderice	26/06/53
MOSCUZZA FRANCESCO	Siracusa	03/05/66
MURATORE JOSE' GAETANO	Calabozo	11/06/62
NUCCIO BERNARDO	Casteldaccia	04/10/54
ORETO SALVATORE	Casteldaccia	06/01/55
PACE MARCO	Palermo	15/12/59
PANNO PIETRO	Casteldaccia	30/11/48
PAONITI GIOVANNI	Palermo	11/07/53
PATTI PASQUALE	Favara	18/06/60
PENSABENE ANDREA	Palermo	28/11/65
PIAZZA ANTONIO	Palermo	16/10/68
PROVENZANO GIUSEPPE	Bagheria	21/05/60
PULEO DOMENICO	Todi	14/12/57
RABITO ROBERTO	Pachino	21/05/57
RINOLDO CARMELO	Favara	28/10/57
SANGIORGI MARIA ANTONELLA	Catania	03/09/59
SELVAGGIO CARMELO	Modica	30/07/56
SPAGNUOLO GIUSEPPE	Palermo	22/09/75
SPATOLA SALVATORE	Rosolini	26/05/54
SUDANO EMANUELE	Modica	06/02/62
TAGLIA GIUSEPPE	Eboli	26/03/65
TERMINE VINCENZO	Sciacca	29/01/72
UCCIARDO SALVATORE	Noto	20/02/68
VACCARO SALVATORE	Agrigento	29/09/72
ZUCCARO VITO	Piana degli Albanesi	24/04/69

Regione TOSCANA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
AMBROSINI GINEVRA	Lucca	16/12/70
ANDREOTTI MONICA	Empoli	24/03/69
BARSANTI RICCARDO	Lucca	05/07/64
BAZZICHI LEONARDO	Forte dei Marmi	25/05/65
BINI ANTONELLA	Vinci	25/07/64
BORCHI STEFANO	Firenze	04/09/62
BOSTICCO ALESSANDRO	Roma	21/01/50
CAPPELLINI CATIA	Montespertoli	02/06/67
FERRI MARTINO	La Spezia	24/09/76
FILIPPINI MONICA	Firenze	03/11/64
FINOCCHI EDO	Grosseto	19/06/68
GALLI RICCARDO	Firenze	01/10/58
MALVICINI FONTANA DIANORA	Piacenza	01/01/68
NUTI PATRIZIO	Calenzano	14/03/59
ORTUSO FRANCESCO	Colletorto	24/08/66
PALMERINI ALFREDO	Camaiore	02/08/67
PINZANI ANTONELLA	Firenze	10/06/76
PRANREDDU GENN MASSIMO	Nuoro	09/07/71
PUCCI MARCO	Empoli	10/11/73
RAPPUOLI MASSIMO	Firenze	21/08/65
RAPPUOLI ROBERTO	Firenze	04/07/59
RISTORI CRISTINA	Livorno	03/08/65
ROMEO FRANCO	Firenze	24/01/48
SASSAROLI RENATO	Roma	15/12/58
SCARPELLI PAOLA	Firenze	21/06/70
SECHI IOLANDA	Sanremo	29/12/62
SIMONATTI GIOVANNI	Firenze	14/06/71
SODERI ANDREA	Firenze	14/03/53
SPADI SARA	Firenze	18/04/79
TOTI FRANCO	Firenze	08/08/61
ZERIAL ISIDORO	Cava dei Tirreni	22/05/57

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ALDRIGHETTI ANNALISA	Nave San Rocco	29/11/42
DEPAOLI ARRIGO	Cles	20/06/73
MICHELOTTI FRANCO	Rovereto	19/06/56
ZUMIANI MARIO	Riva del Garda	21/03/46

02A04448

DECRETO 5 aprile 2002.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria, in Pantelleria, e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 19 maggio 1999 dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O.C. dell'Isola di Pantelleria, con sede in Pantelleria (Trapani), via Borgo Italia n. 68, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 19 marzo 2002 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla denominazione di origine controllata, dei vini Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a D.O.C. dell'Isola di Pantelleria, costituito per la tutela della D.O.C. dei vini «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e Pantelleria, con sede in Pantelleria (Trapani), via Borgo Italia n. 68, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 19 marzo 2002.

Art. 2.

Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a D.O.C. dell'isola di Pantelleria è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonchè di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a D.O.C. dell'isola di Pantelleria e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A04296

DECRETO 5 aprile 2002.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini DOC «Cortona», in Cortona, e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 27 giugno 2000 dal Consorzio tutela vini DOC «Cortona», con sede in Cortona (Arezzo), presso Cortona Sviluppo S.p.a., via Guelfa n. 40, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 18 dicembre 2001 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/ 1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dcl decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vini DOC «Cortona», con sede in Cortona (Arezzo), presso «Cortona Sviluppo S.p.a.», via Guelfa n. 40, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 18 dicembre 2001.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vini DOC «Cortona», è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini DOC «Cortona» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A04295

DECRETO 5 aprile 2002.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela del vino «Primitivo di Manduria» DOC, in Manduria, e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari

di tutela e Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 11 luglio 2000 dal Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC, con sede in Manduria (TA), presso l'Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente «C. Mondelli», via per Maruggio km 2, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 23 marzo 2002 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC, con sede in Manduria (Taranto), presso l'Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente «C. Mondelli», via per Maruggio km 2, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 23 marzo 2002.

Art. 2.

Il Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A04326

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 marzo 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Conicoop Viterbese», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 28 dicembre 2001, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Conicoop Viterbese, con sede in Viterbo codice fiscale 00274220565, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Francesco Tomasso, nato a Roma il 22 aprile 1968, residente in Roma, via Tullio Levi Civita n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

02A04792

DECRETO 6 marzo 2002.

Rettifica al decreto 12 dicembre 2001, relativo al riconoscimento di titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere alla sig.ra Karwel Jolanta Felicia.

IL DIRETTORI GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2002, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Karwel Jolanta Felicia è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare la nazionalità dell'interessata si è incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

la parola Romania di cui al decreto direttoriale del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2002, è rettificata in Polonia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04331

DECRETO 6 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pavaluca Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pavaluca Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nelle fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical, conseguito nell'anno 1996 presso l'Università Europa-Ecor di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Pavaluca Mihaela, nata a Bucarest (Romania) il giorno 9 giugno 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pavaluca Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04332

DECRETO 6 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Popa Camelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popa Camelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nelle fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Constanta (Romania) dalla sig.ra Popa Camelia, nata a Constanta (Romania) il giorno 12 gennaio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popa Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04333

DECRETO 6 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Veres Amalia Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Veres Amalia Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Veres Amalia Mariana, nata a Bacau (Romania) il giorno 22 agosto 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Veres Amalia Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04334

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Djebali Meriem di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Djebali Meriem ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Djebali Meriem, nata a Kelibia (Tunisia) il giorno 31 luglio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Djebali Meriem è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04330

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Souid Mounira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Souid Mounira ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dalla sig.ra Souid Mounira, nata a El Hamma (Tunisia) il giorno 11 febbraio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Souid Mounira è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04335

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Briki Henda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Briki Henda ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dalla sig.ra Briki Henda, nata a Kasserine (Tunisia) il giorno 31 luglio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Briki Henda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04336

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kechiche Amel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kechiche Amel ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Kechiche Amel, nata a Hergla (Tunisia) il giorno 2 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kechiche Amel è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04337

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bouakez Najet di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bouakez Najet ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Bouakez Najet, nata a El Jem (Tunisia) il giorno 1º maggio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bouakez Najet è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04338

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dhakouani Basma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dhakouani Basma ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Dhakouani Basma, nata a Menzel Bourguiba (Tunisia) il giorno 28 settembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dhakouani Basma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04343

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mhamdi Samia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mhamdi Samia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Mhamdi Samia, nata a Sbeitla (Tunisia) il giorno 13 maggio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mhamdi Samia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04342

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chammem Fatma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chammem Fatma ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Chammem Fatma, nata a Ksar Hellal (Tunisia) il giorno 17 dicembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chammem Fatma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04341

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Salhi Essia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salhi Essia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Salhi Essia nata a Kasserine (Tunisia) il giorno 11 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Salhi Essia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04340

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Draoui Basma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Draoui Basma ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dalla sig.ra Draoui Basma, nata a Menzel Bourguiba (Tunisia) il giorno 17 novembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Draoui Basma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04339

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gudulea Bahna Corina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gudulea Bahna Corina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Gudulea Bahna Corina, nata a Birlad (Romania) il giorno 30 giugno 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gudulea Bahna Corina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04347

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stana Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stana Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Stana Mihaela, nata a Birlad (Romania) il giorno 26 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stana Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04346

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Hlozekova Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hlozekova Andrea ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Slovacchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1994 presso l'Istituto per infermieri di Lucenec (Slovacchia) dalla sig.ra Hlozekova Andrea nata a Rimavskà Sobota

(Slovacchia) il giorno 31 maggio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hlozekova Andrea è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04345

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Geana Stefana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Geana Stefana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1978 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Geana Stefana, nata a Dragalina (Romania) il giorno 7 agosto 1956, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

2. La sig.ra Geana Stefana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04344

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Coman Segher Nicoleta Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Coman Segher Nicoleta Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Constanta (Romania) dalla sig.ra Coman Segher Nicoleta Daniela nata a Constanta (Romania) il giorno 25 gennaio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Coman Segher Nicoleta Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04348

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Maxim Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maxim Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Maxim Gabriela nata a Vaslui (Romania) il giorno 9 agosto 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maxim Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04349

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nechita Lidiea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nechita Lidiea ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Nechita Lidiea, nata a Munteni de Sus (Romania) il giorno 6 maggio 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nechita Lidiea è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04350

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Roce Dangubic Suzi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Roce Dangubic Suzi ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola statale «Branko Semelic» di Pola (Croazia) dalla sig.ra Roce Dangubic Suzi nata a Pola (Croazia) il giorno 9 ottobre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Roce Dangubic Suzi è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04351

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Radu Helga Ina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Radu Helga Ina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Radu Helga Ina nata a Birlad (Romania) il giorno 23 giugno 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Radu Helga Ina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04352

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mereuta Simona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mereuta Simona ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Mereuta Simona nata a Barlad (Romania) il giorno 4 febbraio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mereuta Simona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04353

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Frangolea Elena Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Frangolea Elena Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Frangolea Elena Maria nata a Coroiesti (Romania) il giorno 30 aprile 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Frangolea Elena Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04354

DECRETO 27 marzo 2002.

Riconoscimento al dott. Menfalout Loutfi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Menfalout Loutfi ha chiesto il riconoscimento del titolo Diplome de doctorat en medicine, conseguito in Marocco, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo Diplome de doctorat en medicine conseguito il 21 dicembre 1987 presso l'Università «Hassan II Ain Chok» della città di Casablanca dal dott. Menfalout Loutfi, cittadino italiano, nato a Casablanca (Marocco) il 15 luglio 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Menfalout Loutfi è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04325

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 17 aprile 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Romano di Lombardia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento:

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Romano di Lombardia ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 27 marzo corrente anno, a seguito di inaugurazione ufficio locale di Romano di Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Romano di Lombardia il giorno 27 marzo corrente anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 aprile 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A04716

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2002.

Autorizzazione alla società «C.A.F. Imprese Confcommercio Ancona s.u. a r.l.», in Ancona, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «C.A.F. Imprese Confcommercio Ancona s.u. a r.l.», con sede in Ancona, Piazza della Repubblica n. 1, partita IVA 02039380429, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Con il presente atto si autorizza all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese la società sopra indicata, dopo aver verificato la regolarità dell'istanza presentata in data 8 febbraio 2002, prot. n. 4149, dall'amministratore unico sig. Bruno Bedetti.

All'istanza sono state allegate la copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, stipulato in data 16 ottobre 2000 a rogito notaio Stefano Sabatini, n. 28921 di repertorio e n. 8032 di raccolta e registrato in Ancona in data 3 novembre 2000 al n. 3984, dal quale risulta che il capitale sociale pari a € 62.000 è stato interamente sottoscritto e versato, e la copia conforme dello Statuto.

La società è stata costituita a seguito di delega espressa, piena e incondizionata, dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, presente nel C.N.E.L. istituita il 29 aprile 1945, con sede in Roma, Piazza G. G. Belli, n. 2.

È stata regolarmente stipulata con la Cattolica - Società Cattolica di assicurazione, la polizza assicurativa n. 5633, con un massimale di € 1.032.913,79 al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni provocati dall'assistenza fiscale prestata.

Dalla relazione tecnica del responsabile fiscale dott. Giuseppe Perini risulta che la società intende avvalersi per la tenuta delle scritture contabili, per la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e per l'invio telematico delle dichiarazioni, della società di servizi Terspazio S.r.l. società regolarmente costituita con atto pubblico e partecipata per la maggioranza dall'unione sindacati del commercio, del turismo, dei servizi e piccole e medie imprese della provincia di Ancona (Confcommercio Ancona).

È stato inoltre accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa da parte del responsabile fiscale, dei componenti del consiglio di amministrazione della

società richiedente e della società di servizi nonché dei componenti del collegio sindacale di quest'ultima di cui il C.A.F. intende avvalersi.

Copia del presente atto viene inviata alla direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate - settore servizi ai contribuenti - per l'iscrizione all'Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 66

statuto dell'Agenzia delle entrate - articoli 11 e 13, comma 1;

regolamento amministrazione Agenzia delle entrate - articoli 4 e 7, comma 1;

Disposizioni in materia di assistenza fiscale:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 32, comma 1, lettera *c)*; articoli 33, 34, 40), decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 28).

Ancona, 5 aprile 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A04309

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 aprile 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER IL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 18 marzo 2002, prot. 52228, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Frosinone;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al mancato funzionamento del sistema meccanizzato, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi della pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente con nota datata 27 marzo 2002, prot. 2896;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 18 marzo 2002 sono state sospese le attività connesse ai servizi della pubblicità immobiliare dalle ore 8 alla ore 11,45;

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il direttore compartimentale: GERBINO

02A04717

LIBERA UNIVERSITÀ «S. PIO V» DI ROMA

DECRETO 17 aprile 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 201;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6, 7, 16 e 21;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito nella legge 5 novembre 1996, n. 573, ed in particolare l'art. 7;

Visti i vigenti statuto di autonomia e regolamento didattico di Ateneo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione assunta in data 27 febbraio 2002, recante modifiche al predetto statuto;

Vista la nota dell'11 marzo 2002, prot. n. 132/A2b, con la quale è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la predetta delibera di modifica statutaria per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge n. 168 del 1989;

Vista la nota di approvazione delle modifiche statutarie del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 aprile 2002, protocollo n. 951;

Considerato pertanto che le modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione in data 27 febbraio 2002 debbono ritenersi operative;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, primo comma, lettera *n)*, e art. 9, secondo comma, lettera *d)* del vigente statuto, per le modifiche dello statuto stesso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere all'emanazione delle modifiche statutarie in disamina;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto di Ateneo è così ridefinito:

STATUTO DI AUTONOMIA

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 1. — 1. È istituita in Roma la Libera Università degli Studi «S. Pio V», di seguito denominata Università.

2. L'Università appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. È autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ed ha personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

3. L'Università rilascia titoli di studio aventi valore legale.

Art. 2. — 1. L'Università è promossa dall'Istituto di studi politici «S. Pio V» che conferisce ad essa un fondo di dotazione di lire 1.000.000.000 e che ne assicura il funzionamento ordinario.

2. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo.

Art. 3. — 1. L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane ed estere. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca stessa e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'Università con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere.

2. L'Università persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto e per l'affermazione dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, il concorso responsabile dei docenti, del personale amministrativo e degli studenti per il conseguimento delle proprie finalità anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.

3. L'Università garantisce ai docenti ed ai ricercatori l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresì, la libertà di insegnamento ai singoli docenti da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività didattica.

4. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

SEZIONE SECONDA

Organi dell'Università

Art. 4. — 1. Sono organi dell'Università:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente:

c) il rettore:

d) il senato accademico;

e) i consigli di facoltà;

f) il collegio dei revisori dei conti;

g) il nucleo di valutazione;

h) il coordinamento didattico-scientifico e degli organi collegiali.

2. Gli organi dell'Università esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto.

Art. 5. — 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o un suo delegato;

b) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto;

c) il rettore dell'Università;

d) due professori di ruolo dell'Università designati dal senato accademico;

e) un rappresentante dei ricercatori dell'Università, designato dal senato accademico;

f) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

g) due rappresentanti degli studenti.

2. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del consiglio stesso. Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo dell'Università.

3. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta dell'Istituto di studi politici «S. Pio V», il presidente del consiglio stesso e, su designazione di questi, il vice presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni.

5. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata spedita ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

7. I componenti il consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.

Art. 6. — 1. Il consiglio di amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica-patrimoniale dell'Università fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università;

b) nomina il rettore, su proposta dell'Istituto di studi politici «S. Pio V», fra personalità del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Università, ovvero tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università stessa;

c) nomina con atto formale del suo presidente, i professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori linguistici, su proposta del senato accademico secondo le procedure stabilite con apposito regolamento e verifica il possesso dei requisiti previsti nel regolamento stesso;

d) nomina il personale tecnico amministrativo e adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti di tale personale;

e) assume provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;

f) delibera sull'ammontare delle rette, tasse. soprattasse e contributi e sul loro eventuale esonero;

g) delibera, su proposta del senato accademico, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;

h) delibera, sentito il senato accademico, convenzioni con altre Università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;

i) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consultivo;

l) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

m) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive o passive;

n) delibera, a maggioranza dei propri componenti, le eventuali modifiche del presente statuto;

o) delibera in ordine al regolamento didattico dell'Università, su proposta del componente senato accademico;

p) delibera gli altri regolamenti dell'Università;

q) può affidare a singoli componenti del consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi.

2. Entro il mese di giugno di ogni anno, il consiglio di amministrazione, udito il parere del senato accademico, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo e fissa le relative modalità di ammissione.

Art. 7. — Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'Università;

b) convoca e presiede il consiglio stesso;

c) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;

d) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per ratifica nella prima riunione successiva;

e) provvede, su delega espressa del consiglio, all'adozione degli atti per le materie di cui all'art. 6, lettere *d)*, *e)* ed *l)*.

Art. 8. — 1. Il rettore, nominato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, lettera *b)*, dura in carica un triennio e può essere riconfermato. Il rettore in particolare:

a) rappresenta l'Università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;

b) sovraintende all'attività didattica e scientifica dell'Università riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale;

c) convoca e presiede il senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

d) esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti;

e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

f) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;

g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

2. Il rettore designa tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università un pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 9. — 1. Il senato accademico è composto dal rettore che lo presiede e dai presidi delle facoltà di cui si compone l'Università. Alle sedute del senato accademico partecipa altresì il direttore amministrativo con il voto consultivo e funzioni di segretario.

2. Il senato accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca che non siano riservate agli altri organi previsti dal presente statuto. In particolare il senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università;

b) definisce gli indirizzi dell'attività di ricerca;

c) esprime parere al consiglio di amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

d) formula pareri e proposte in ordine all'adozione e alla modifica dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo;

e) procede all'attivazione di nuove facoltà e di nuovi corsi di studio previa delibera del consiglio di amministrazione;

f) provvede all'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e nel rispetto dei piani di sviluppo dell'Università;

g) propone al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 10. — 1. Le facoltà hanno autonomia nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e concorrono con i dipartimenti ad organizzare i dottorati di ricerca.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

3. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 11. — 1. Il preside rappresenta la facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà. In particolare il preside:

b) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

c) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;

d) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della facoltà, avvalendosi della collaborazione dei presidenti dei consigli di corso di laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti;

e) è membro di diritto del senato accademico;

f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

2. Il preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti ed è nominato dal rettore. Il preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

3. Il preside è eletto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia. La seduta per l'elezione del preside è presieduta dal decano della facoltà. Le restanti modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

4. Il preside, in relazione alle esigenze di funzionamento della facoltà, può nominare tra i professori di prima fascia, un vice preside con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12. — 1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari dei professori incaricati dei corsi e degli studenti. Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di facoltà

sono stabilite dal regolamento di facoltà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.

2. Sono compiti del consiglio di facoltà:

a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in modo vincolante per i docenti nel rispetto della libertà di insegnamento, in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico e sentiti i consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo e, per la parte di loro competenza, le altre strutture interessate;

c) esprimere parere sulla predisposizione del regolamento generale di Ateneo per le materie relative all'ordinamento didattico e formulare proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo;

d) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;

e) la formulazione delle proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalità di ammissione;

f) la formulazione delle proposte di conferimento di lauree «*honoris causa*»;

g) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 13. — La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Università è affidata ad un collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati secondo modalità stabilite nel regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Art. 14. — Il nucleo di valutazione di Ateneo secondo le modalità previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

Art. 15. — Il coordinamento delle attività didattiche e scientifiche e degli organi collegiali accademici è un organo istituzionale che alle dirette dipendenze del rettore, ha i compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative riguardanti le attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo e per il collegamento funzionale tra gli organi accademici.

SEZIONE TERZA

Personale docente

Art. 16. — 1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università. Sono altresì impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura degli insegnamenti con le modalità di cui al primo comma, possono essere attribuiti incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato a docenti di altre università e a personalità di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalità straniera.

3. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina delle loro attività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non dà titolo a trattamento assistenziale o previdenziale; l'Università provvederà ad una copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

4. L'attività di insegnamento presso l'Università comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Università stessa.

Art. 17. — 1. Il ruolo dei professori dell'Università si articola in due fasce:

a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari);

b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori di prima fascia è costituito da quindici posti.

3. Il ruolo organico dei professori di seconda fascia è costituito da diciotto posti.

4. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Università statali.

5. Ai professori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 18. — 1. Il ruolo organico dei ricercatori dell'Università è costituito da venti posti.

2. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università statali.

3. Ai ricercatori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 19. — 1. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonché per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della Libera Università degli studi «S. Pio V», le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle università statali.

2. I ruoli organici di cui agli articoli 15 e 16 possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 20. — Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta motivata del consiglio di facoltà può nominare collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, da scegliersi fra persone di qualificata e di riconosciuta competenza, il cui trattamento economico e la relativa disciplina sono stabiliti dal consiglio di amministrazione stesso, con apposito regolamento.

SEZIONE QUARTA

Personale non docente

Art. 21. — La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amimnistrativo e del direttore amministrativo dell'Università, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato dal consiglio di amministrazione, nell'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale universitario statale.

SEZIONE QUINTA

Ordinamento didattico

Art. 22. — 1. L'Università è costituita dalle seguenti facoltà:

facoltà di scienze politiche con il corso di laurea in scienze politiche;

facoltà di lingue e letterature straniere con il corso di laurea in traduzione ed interpretariato;

facoltà di economia con il corso di laurea in scienze bancarie ed assicurative.

I relativi ordinamenti degli studi sono disciplinati dall'attuale regolamento didattico di Ateneo conformemente alle vigenti norme sugli ordinamenti didattici universitari.

2. L'Università può istituire, inoltre, in conformità delle norme dell'ordinamento universitario, nuovi corsi di laurea e di laurea specialistica nonché rilasciare i seguenti titoli di studio:

a) diploma di specializzazione;

b) dottorato di ricerca;

c) master universitario di primo e di secondo livello.

3. L'Università può altresì istituire i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

SEZIONE SESTA

Disposizioni amministrative

Art. 23. — L'Università si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un istituto di credito di notoria solidità scelto dal consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilià.

Art. 24. — 1. Il consiglio di amministrazione dell'Università delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.

2. Con appositi regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, sono disciplinati i criteri di gestione e le relative procedure amministrativo-contabili, nonché le procedure contrattuali e le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva.

SEZIONE SETTIMA

Norme transitorie

Art. 25. — 1. Nella prima applicazione del presente statuto le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo di discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della facoltà. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia.

2. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dall'Istituto di studi politici «S. Pio V».

3. Entro sessanta giorni dalla loro nomina i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il funzionamento della facoltà e per il sollecito inizio delle attività didattiche.

4. I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della facoltà saranno aggregati al comitato ordinatore.

5. Il comitato ordinatore cesserà dalle sue funzioni allorché alla facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina.

6. Finché non sarà costituito il consiglio di amministrazione, le relative funzioni saranno svolte da un comitato tecnico-organizzativo formato da tre componenti nominati dall'Istituto di studi politici «S. Pio V».

7. Il presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» convoca la prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 26. — Alle esigenze funzionali relative ai posti per il personale tecnico-amministrativo si provvederà, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi professionali, assunzioni a tempo determinato ovvero mediante contratti di formazione secondo la vigente disciplina normativa in materia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il presidente: CANTONI

02A04790

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2002.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 2/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli art. 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 29, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che stabilisce il mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie relative agli articoli 9 e 10 della succitata legge n. 211/1992 e non utilizzate al 31 dicembre 1998;

Vista la delibera 27 novembre 1996, n. 258 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37/1997), con la quale questo Comitato accantonava parte delle quote di contributo, non ancora assegnate a carico dei rifinanziamenti della richiamata legge n. 211/1992, per il parziale finanziamento dell'intervento «Napoli - linea tranviaria rapida Piedigrotta - S. Giovanni a Teduccio» e fissava un termine per la trasmissione, da parte del comune di Napoli, degli approfondimenti progettuali richiesti dall'apposita Commissione interministeriale istituita presso il Ministero dei trasporti e deputata alla valutazione dei progetti da finanziare (C.A.V.), termine poi prorogato con la delibera 26 giugno 1997, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1997);

Vista la delibera 19 novembre 1998, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39/1999), con la quale questo Comitato - a seguito del parere favorevole espresso dalla citata C.A.V. sull'ulteriore documentazione progettuale trasmessa dal comune di Napoli - ha proceduto all'assegnazione definitiva del contributo di cui alla succitata delibera n. 258/1996, assegnazione confermata con la successiva delibera 1° febbraio 2001, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103/2001);

Vista la delibera 3 maggio 2001, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2001), con la quale questo comitato ha approvato ulteriori programmi d'intervento con finanziamento a carico delle risorse ex articoli 54, comma 1, della legge n. 488/1999 e 114, comma 1, della legge n. 388/2000, ed ha stabilito al punto 1.8 - per gli interventi collocatisi agli ultimi posti della graduatoria e destinatari di finanziamenti inferiori a quelli richiesti - l'obbligo di ridimensionare i progetti presentati, per adeguarli alle disponibilità come sopra attribuite, ovvero di reperire maggiori quote di cofinanziamento per la realizzazione dell'intero intervento proposto, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera stessa;

Vista la nota n. 1453 (segr.) E.4.1 del 20 dicembre 2001, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto la traslazione del contributo a suo tempo riservato alla citata linea tranviaria rapida di Napoli ad una tratta di un nuovo intervento denominato «linea 6 della rete metropolitana di Napoli per il collegamento Campi Flegrei - piazza Municipio», nonché l'assegnazione definitiva del contributo a due interventi per i quali sono stati presentati i progetti rimodulati in adempimento a quanto previsto dalla citata delibera n. 76/2001 e la proroga, al 30 gennaio 2002, del termine richiamato al punto precedente per altri due interventi;

Vista la nota 204/211(TIF 5) del 12 febbraio 2002, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato, ad integrazione del precedente foglio, che nel frattempo è stata completata la rimodulazione anche per gli altri due interventi di cui sopra;

Preso atto che l'intervento relativo a Napoli - a seguito delle modifiche progettuali nel frattempo intervenute e che investono anche la tipologia dell'intervento, passato da sistema tranviario a metropolitana - assume la nuova denominazione sopra riportata; che per l'intera linea da realizzare lungo l'itinerario Mostra - piazza Municipio risulta al momento disponibile solo uno studio preliminare; che per la tratta Mostra - S. Pasquale è stato elaborato un progetto definitivo che reca un costo aggiornato di 204,85 Meuro (396,640 miliardi di lire) e che è stato approvato dalla C.A.V. stessa nella seduta del 12 dicembre 2001;

Preso atto che per tutti gli interventi riconducibili alla previsione del punto 1.8 della richiamata delibera n. 76/2001 si è conclusa nel frattempo positivamente l'istruttoria della C.A.V., sia pure in due casi oltre il termine fissato, e preso atto che pertanto le proposte progettuali revisionate sono state approvate dalla C.A.V., rispettivamente, nelle sedute del 12 dicembre 2001 e del 7 febbraio 2002;

Preso atto, in particolare, che per tre degli interventi di cui sopra il progetto originario è stato ridimensionato in relazione al minor cofinanziamento disponibile e che invece il comune di Bologna, pur avendo proceduto ad un ridimensionamento dell'intervento e del relativo costo, ritiene di non poter realizzare un'opera valida entro i corrispondenti limiti di spesa, decidendo quindi di attuare l'intervento secondo la progettazione per ultimo presentata ed impegnandosi a reperire i maggiori fondi necessari;

Preso atto, infine, che con la nota per ultimo citata il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a rettificare l'errata imputazione degli interventi alle aree metropolitane ed alle aree urbane indicata nella prima comunicazione;

Delibera:

1. L'intervento denominato «Linea tranviaria rapida» di Napoli assume la denominazione di «Linea 6 della rete metropolitana di Napoli per il collegamento Campi Flegrei - piazza Municipio».

All'intervento stesso, e specificatamente alla tratta Mostra - S. Pasquale del costo di 204,85 Meuro (396,64 miliardi di lire), viene traslato il contributo di 6,27 Meuro (12,147 miliardi di lire), assegnato all'intervento originario a carico delle risorse della legge n. 611/1996 per la durata di trenta anni.

2. Il termine stabilito al punto 1.8 della delibera 3 maggio 2001, n. 76, è prorogato, a sanatoria, al 30 gennaio 2002.

3. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, sono approvati i programmi d'intervento indicati nel prospetto allegato, che forma parte integrante della presente delibera, e conseguenti alla revisione dei progetti ammessi a parziale finanziamento con la citata delibera n. 76/2001. Ai programmi così revisionati restano attribuiti i finanziamenti già imputati a carico delle risorse ex art. 54 della legge n. 488/1999 e 144 della legge n. 388/2000.

4. Agli interventi di cui alla presente delibera si applicano le disposizioni di cui al punto 1 della più volte menzionata delibera n. 76/2001. In particolare la documentazione — che, ai sensi delle direttive in precedenza impartite da questo comitato, l'ente locale deve trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'approvazione definitiva dell'intervento entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* — deve riportare le fonti individuate per assicurare la copertura del costo residuo dell'opera rispetto al volume d'investimento sviluppato, in base all'attuale tasso d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, dal contributo assegnato con la presente delibera.

Roma, 14 febbraio 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 183

ALLEGATO

TRASPORTO RAPIDO DI MASSA
LEGGE N. 488/1999 ART. 54 E LEGGE N. 388/2000 ART. 144 INTERVENTI AREE METROPOLITANE ED URBANE EX ARTICOLI 9 E 10 LEGGE N. 211/1992
(importi in milioni di euro)

Soggetto proponente	Descrizione intervento	Costo intervento	Volume investimenti		Quota contributo Stato
			Importo	%	
AREE METROPOLITANE					
Art. 9					
Comune Bologna	Metropolitana leggera automatica linea Staveco - Fiera: 1ª tratta funzionale Stazione F.S. - Fiera	171,56	90,61	52,82	8,86
Art. 10					
Metroferro	Interventi ferroviari Roma-Viterbo: tratta extraurbana	25,01	15,00	60,00	1,47
	TOTALE AREE METROPOLITANE . . .	196,57	105,61	—	10,33
AREE URBANE					
Art. 9					
Comune Salerno	Completamento metropolitana di Salerno, Salerno-aeroporto--Pontecagnano: lotto funzionale Salerno-Pontecagnano	27,74	16,65	60,00	1,63
Art. 10					
Ferrovia Circumvesuviana	Interventi ferroviari, raddoppio Pioppaino-Castellammare di Stabia: lotto funzionale Pioppaino - via Nocera	32,05	19,23	60,00	1,88
	TOTALE AREE URBANE . . .	59,79	35,88	—	3,51

02A04794

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica relativo al decreto 22 gennaio 2002 recante: «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 22 marzo 2002, alla pag. 44, seconda colonna, art. 8, sia nella rubrica che al comma 1, dove è scritto: «Istituto di studi penitenziari», leggasi: «Istituto superiore di studi penitenziari».

02A04582

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuti di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale n. 557/B-50.295/C/01 del 13 febbraio 2002 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della Carabina semiautomatica «SIG» mod. STGW 90 PE - VG cal. .223 Remington (canna mm 528 con compensatore inamovibile) in quanto il diametro dello spegnifiamma di cui è dotata l'arma è idoneo al lancio di granate ed il calcio dell'arma stessa, benché saldato, non garantisce circa la facile ripristinabilità del meccanismo che lo rende pieghevole.

Con decreto ministeriale n. 557/B-50.816/C/00 del 27 novembre 2001 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della Carabina semiautomatica «SIG» mod. PE 90 cal. 223 Remington (canna mm 500 con compensatore inamovibile mm 528) in quanto l'arma è dotata di calcio in apertura ribaltabile e il diametro dello spegnifiamma è idoneo al lancio di granate.

02A05056-02A05057

Revoca del decreto del 14 dicembre 2001 di riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Il decreto n. 557/B.28186.XVJ (n. 3364) del 14 dicembre 2001 con il quale il manufatto esplosivo denominato «Tuono Tipo C» è stato riconosciuto e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. è annullato.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvederà al rinnovo della procedura per la classificazione del manufatto esplosivo denominato «Tuono Tipo C».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

02A04364

Approvazione di tipo di un contenitore per il trasporto di detonatori

Con decreto ministeriale n. 557/B.24391-XV.C (n. 107) del 18 marzo 2002, il contenitore fabbricato dalla Italesplosivi S.p.a., approvato con decreto ministeriale dell'8 maggio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 22 luglio 1985, è dichiarato di tipo approvato anche per il trasporto di detonatori non elettrici del tipo Dynashoc, a condizione che la carica di esplosivo netta presente nel contenitore non ecceda 500 grammi, ivi compreso l'esplosivo presente nelle pareti dei tubicini guida onda di ciascun detonatore che, in relazione a tale limite, vengano alloggiati nel contenitore un numero di detonatori non elettrici di tipo Dynashoc inferiore ai cinquecento detonatori a miccia o elettrici per i quali il contenitore medesimo è già stato approvato.

02A04365

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Paluzza

Con decreto interministeriale n. 1222 in data 4 marzo 2002 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Casermette di Passo Monte Croce Carnico», sito nel comune di Paluzza (Udine), riportato nel catasto del comune censuario medesimo, alla partita 3973, foglio 2, mappale B del N.C.T., per una superficie complessiva di mq 12.050.

02A04298

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 aprile 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9038
Yen giapponese	115,69
Corona danese	7,4335
Lira Sterlina	0,61860
Corona svedese	9,2400
Franco svizzero	1,4637
Corona islandese	84,72
Corona norvegese	7,5745
Lev bulgaro	1,9510
Lira cipriota	0,57787
Corona ceca	30,523
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,55
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,5663
Lira maltese	0,4035
Zloty polacco	3,5920
Leu romeno	30183
Tallero sloveno	224,9921
Corona slovacca	42,175
Lira turca	1205000
Dollaro australiano	1,6689
Dollaro canadese	1,4130
Dollaro di Hong Kong	7,0489
Dollaro neozelandese	2,0122
Dollaro di Singapore	1,6339
Won sudcoreano	1164,09
Rand sudafricano	9,5814

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A05270

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 107/2001 adottata in data 31 ottobre 2001 dall'Enasarco, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio.

Con ministeriale n. 9PP/80224/RAP-L-32 del 6 marzo 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 107/2001, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Enasarco in data 31 ottobre 2001, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio.

02A04316

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Rettifica del decreto interministeriale dell'11 maggio 1995, n. TA-157/LW

Il decreto interministeriale 11 maggio 1995, n. TA-157/LW, dell'allora Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 19 febbraio 1996, n. 41, è rettificato come segue:

«È disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex alveo della fossa Rosselletta, sito nel comune di San Martino Buon Albergo, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappali: ex n. 454 e ½ di mq 358 (attuale n. 1154 e n. 1155), ex n. 455 e ½ di mq 948 (attuale n. 1162), ex n. 44 e ½ di mq. 283 (attuale n. 1163), ex n. 147 e ½ di mq 120 (attuale n. 1164), ex n. 449 e ½ di mq 80 (attuale n. 1165), della superficie complessiva di Ha 0.17.89 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'11 agosto 1992 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona che costituisce parte integrante del presente decreto.».

02A04312

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione di origine protetta del formaggio «Beaufort» registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C 45 del 19 febbraio 2002, la domanda di modifica di più elementi del disciplinare della denominazione registrata «Beaufort».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, ex divisione VI qualità, via XX Settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all' art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A04327

Comunicato di rettifica relativo alla pubblicazione della Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto».

Vista la proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 6 del 8 gennaio 2002, in relazione alla quale era possibile presentare eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, ai fini della loro valutazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista l'osservazione, presentata nei termini sopra indicati, formulata dal sig. Russo Girolamo in merito all'esatta indicazione della cultivar «Spinoso o precoce di Massafra», del mancato inserimento della selezione «Grosso Puglia» e sul contenuto minimo in succo;

Considerato che le predette osservazioni sono state oggetto di opportuna valutazione nel corso dell'incontro, avvenuto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il 22 marzo 2002, con la partecipazione del soggetto sopra citato ed il proponente la registrazione della denominazione stessa, Consorzio agrumicoltori Tarantini - C.A.T., nella persona del Presidente e legale rappresentante;

Considerato che il Presidente del Consorzio agrumicoltori Tarantini ha condiviso l'opportunità, accogliendo alcune osservazioni formulate dal Soggetto prima citato, di apportare alcune correzioni ed integrazioni al testo della Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto»;

Ritenuto di dover adeguare il testo sopra citato al fine di evitare di ingenerare confusione per gli interessati mediante opportune correzioni ed integrazioni da apportare allo stesso;

Provvede:

Alle correzioni ed integrazioni nel testo di seguito riportato.

Art. 2.

Varietà

Invece di «Spinoso (o Precoce di Massafra)», leggasi «Precoce di Massafra (o Spinoso)»; Aggiunta di «Grosso Puglia».

02A05205

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove dei concorsi pubblici, per esami, a 10 posti di assistente amministrativo, area funzionale B - posizione economica B3, a 35 posti di assistente tecnico agrario, area funzionale B - posizione economica B3, a 35 posti di direttore agrario, area funzionale C - posizione economica C2 ed a 20 posti di direttore amministrativo, area funzionale C - posizione economica C2, nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 14 maggio 2002, saranno indicati i giorni, le sedi di esame, i locali e le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a 10 posti di assistente amministrativo, area funzionale B - posizione economica B3, a 35 posti di assistente tecnico agrario, area funzionale B - posizione economica B3, a 35 posti di direttore agrario, area funzionale C - posizione economica C2 ed a 20 posti di direttore amministrativo, area funzionale C - posizione economica C2, nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, indetti con DD.DD. del direttore generale 20 dicembre 2001 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 4 gennaio 2002.

02A05349

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato di rettifica al documento di adeguamento delle linee direttrici 2002 (decreto ministeriale 19 aprile 2001)

Il titolo del documento indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 26 gennaio 2002 è correttamente indicato nel seguente modo: «Documento di adeguamento delle linee direttrici dell'attività promozionale all'estero per l'anno 2002» ed è stato emanato dal Ministero delle attività produttive Antonio Marzano.

02A04581

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
309 RM	Ciotti Giocondo	Roma
477 RM	Butini Enrico	Roma
634 RM	Mattei Fabio	Roma
735 RM	L.O.M.E.C. S.n.c di D'Agostino F. e Abbondanza M.	Roma
761 RM	Portoghese Domemco	Roma
774 RM	M.A.G. S.n.c. Manifattura artigiana gioielli di Galli M. & C.	Roma
820 RM	Benedetti Giorgio	Roma
1073 RM	Nori Roberto	Colleferro
1080 RM	Biagini Andrea	Pomezia
1098 RM	Benjaminus S.r.l.	Roma
1102 RM	Arte oro s.n.c. di Valentini M.	Ciampino
1149 RM	Sardonini Delio	Roma
1159 RM	Sanna Cristina	Roma
1165 RM	Miror metalli preziosi S.r.l.	Cerveteri
1166 RM	Antonini Cristina	Roma
1172 RM	Desideri Ivan	Roma
1215 RM	Cacciapuoti Melania	Roma
1235 RM	Mastrolorenzi Bros. S.r.l.	Roma
1238 RM	Adamas Creazioni S.n.c.	Roma
1257 RM	Pieruccini Carla S.a.s. di Iacchini Franco	Roma

02A04299

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione di trasferimento del portafoglio assicurativo da Le Foyer Vie Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances S.A. a Foyer International Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances S.A., entrambe aventi la sede sociale nel Gran Ducato di Lussemburgo, ai sensi dell'art. 77, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP -, dà notizia che l'Autorità di vigilanza del Gran Ducato di Lussemburgo in data 26 febbraio 2002 ha approvato il trasferimento dalla società Le Foyer Vie Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances S.A. all'impresa Foyer International Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances S.A., entrambe aventi la sede sociale nel Gran Ducato di Lussemburgo, della totalità delle polizze di assicurazione sulla vita sottoscritte in regime di libertà di prestazione di servizi, ivi comprese quelle acquisite sul territorio della Repubblica italiana.

Il trasferimento di portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

02A04328

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651100/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 4 3 0 *

€ 0,77